



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 912

Data 11.08.2022

P.O. 1 Area Affari Generali

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero Settoriale: 89

Data 09.08.2022

OGGETTO	INCARICO DI DIFESA E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DEL COMUNE DI FAVARA NEL GIUDIZIO DI CUI AL RICORSO AVANTI AL TAR PER LA SICILIA - PA (PROT. N. 25512/20.06.2022) PER L'ANNULLAMENTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE N. 38 DEL 20.04.2022 PROPOSTO DA ICIEL DI IMBERGAMO ANTONIO E C. S.A.S. CONTRO COMUNE DI FAVARA - RIGETTO ISTANZA PROT. N. 31127 DEL 25.07.2022. – CIG: Z8936FFE0D.
----------------	---

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determinazione Sindacale n. 63 del 07.12.2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della P.O. n. 1, denominata "Area Affari Generali" al Dr. Giuseppe Pullara, inquadrato nella categoria C, e sono state attribuite allo stesso dipendente le funzioni di cui all'art. 109, D. Lgs. N. 267/2000; Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale *"nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"*, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
- b) il comma 16, in base al quale *"In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova"*

applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Richiamati, altresì:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 185 del 27.12.2015, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 20.01.2016, esecutiva, con la quale è stato prorogato in via provvisoria il P.E.G. 2016;
- la deliberazione consiliare n. 79 del 23.11.2016, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune;
- il D.P.R. 03.02.2017, con il quale è stato nominato l'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il comma 1, dell'art. 250, D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm..

Premesso che:

- in esecuzione ad apposita Deliberazione n. 53 del 22.06.2022 della Commissione Straordinaria di Liquidazione e della Determinazione Sindacale n. 31 del 29.06.2022, si è proceduto, giusta Determinazione del Responsabile della Posizione Organizzativa n. 73 del 01.07.2022, denominata "Area Affari Generali" (n. 750 del 01.07.2022 R.G.), ad indire una procedura volta all'individuazione del contraente cui affidare l'*"Incarico di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel giudizio di cui al ricorso avanti al TAR per la Sicilia – PA (prot. n. 25512/20.06.2022) per l'annullamento del verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 38 del 20.04.2022 proposto da I.C.I.E.L. di Imbergamo Antonio e C.s.a.s. contro Comune di Favara – C.I.G.: Z8936FFEOD"*, previa consultazione - mediante specifica lettera di invito a presentare offerta - di almeno tre professionisti iscritti alla sezione del Contenzioso Amministrativo dell'Albo degli Avvocati di fiducia del Comune di Favara e ciò ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma V, del Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, nel rispetto di quanto previsto in merito dall'art. 36, comma 2, lettera a), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- con la predetta determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa è stato scelto di affidare il predetto incarico al maggiore ribasso unico percentuale sul compenso tabellare posto a base di gara di € 9.608,00 (oltre spese generali al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%), di cui al preventivo di spesa allegato al medesimo provvedimento; sono stati approvati, altresì, gli atti di gara (preventivo di spesa, schema della lettera di invito a presentare offerta, comprensivo del modello di offerta) ed è stata prenotata (al n. 5260/2022) la somma complessiva di € 14.019,22 al cap. 297700 art. 3, denominato "Spese per servizi per conto della Commissione art. 1 del bilancio comunale";
- la predetta determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente;
- ai sensi dell'art. 4, comma V, del regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07.08.2017 e successivamente rettificato con le deliberazioni di Giunta comunale nn. 143 del 12.12.2017, 122 del 29.12.2020 e 22 del 29.03.2021), si è proceduto - con le note del 04.07.2022, inviate a mezzo PEC in pari data, di seguito indicate - a invitare cinque professionisti iscritti all'Albo degli avvocati di fiducia di questo Comune (nella sezione del Contenzioso Amministrativo) a far pervenire offerta entro le ore 12,00 del 13.07.2022: prot. n. 27850, prot. n. 27851, prot. n. 27853, prot. n. 27854 e prot. n. 27856;
- in relazione alla procedura di che trattasi, sono pervenute, a mezzo raccomandata a.r., le seguenti due offerte acquisite al protocollo generale dell'Ente come appresso specificato: prot. n. 28647 del 07.07.2022 e prot. n. 29112 del 11.07.2022, così come risultante da apposita nota dell'ufficio del Protocollo Generale prot. n. 29639 del 13.07.2022; alle ore 11,38 del 13.07.2022, è altresì pervenuta un'altra offerta, ma a mezzo PEC, (agli atti in pari data al prot. n. 29658), inviata dall'Avv. Giuliano Agliata, con studio legale a Napoli e a Roma;

- il 21.07.2022, si è proceduto alla disamina delle offerte in argomento, giusta verbale - redatto in pari data - con il quale si è proposto l'affidamento dell'incarico in oggetto all'Avv. Valerio Tallini, che ha offerto il ribasso del 70,25% sul compenso tabellare a base di gara di € 9.608,00, oltre spese generali al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%; l'offerta presentata a mezzo PEC dall'Avv. Agliata è stata, invece, esclusa per la seguente motivazione come testualmente riportato nel predetto verbale:
 "in quanto pervenuta in modalità non conforme a quanto prescritto, a tale proposito, nella relativa lettera di invito nella quale è espressamente indicato che *l'offerta dovrà – a pena di esclusione - pervenire,omissis..... - in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura - inviato a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento, o Agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, all'Ufficio Protocollo del Comune di Favara - , recante all'esterno i dati identificativi del mittente (nominativo, indirizzo, recapito telefonico, e-mail e P.E.C.) ed indirizzato a: Comune di Favara – P.O. n. 1 Area Affari Generali - Piazza Cavour – 92026 FAVARA e recante sul frontespizio l'indicazione <<NON APRIRE - Gara del omissis >>*";
- con PEC del 22.07.2022, prot. n. 30933, si è comunicato all'Avv. Agliata l'intervenuta esclusione della sua offerta sopraccitata per le motivazioni appena esposte;
- con PEC del 22.07.2022 (acquisita al protocollo informatico del Comune di Favara al n. 31127 il 25.07.2022), l'Avv. Giuliano Agliata, avendo lo stesso asserito che per pacifico orientamento giurisprudenziale la Pec è forma di comunicazione equivalente alla raccomandata con ricevuta di ritorno:
 - a) ha richiesto a questo Ente l'ammissione della propria offerta, presentata in sede di gara (con PEC del 13.07.2022, ore 11,38, agli atti in pari data al prot. n. 29658) per l'affidamento dell'incarico di cui in oggetto;
 - b) la revoca dell'aggiudicazione di detto incarico ad altro legale;
 - c) l'affidamento di detto incarico in proprio favore (avendo offerto un maggiore ribasso, rispetto a quello di aggiudicazione e pari al 75% sull'importo posto a base di gara);
- con nota prot. n. 31554/27.07.2022, è stata inviata (a mezzo PEC) comunicazione ex artt. 7 e 8, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii., al predetto professionista e all'avvocato in favore del quale è stato proposto l'affidamento dell'incarico in oggetto (Avv. Valerio Tallini, con studio in Roma) con il verbale del 21.07.2022;
- con nota prot. n. 31787/28.07.2022 – allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) - , è stato comunicato (a mezzo PEC in pari data) ai predetti professionisti che, a seguito delle risultanze dell'attività istruttoria - posta in essere ai fini dell'accoglimento o del rigetto della istanza in oggetto, previa disamina della stessa - non è possibile accogliere detta istanza prot. n. 31127 del 25.07.2022 e ciò per le motivazioni meglio indicate nella medesima istanza cui integralmente si rinvia e che quivi si intende integralmente riportata e trascritta;
- nella medesima comunicazione è stata data informazione che:
 - entro il termine di giorni dieci dal ricevimento del suddetto preavviso di rigetto totale dell'istanza, i professionisti avrebbero avuto il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da relativa documentazione;
 - la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della suddetta istanza, avrebbe interrotto il termine di conclusione del procedimento di che trattasi;
 - detto termine sarebbe iniziato nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni entro cui le stesse avrebbero potuto essere presentate;
 - dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni sarebbe stata data motivazione nel provvedimento finale;
- alla data attuale non è pervenuta agli atti d'ufficio alcuna osservazione e/o documentazione da parte dei professionisti sopra indicati, ivi compreso l'Avv. Giuliano Agliata;
- il termine dei dieci giorni sopra riportato è decorso.

Tutto ciò premesso,

Visti:

- a) l'istanza prot. n. 31127 del 25.07.2022 dell'Avv. Giuliano Agliata;
- b) la lettera di invito prot. n. 27850 del 04.07.2022 a presentare offerta per l'affidamento dell'incarico

- in oggetto, inoltrata all'Avv. Giuliano Agliata;
- c) la comunicazione di avvio del procedimento di disamina della istanza di cui alla precedente lettera a);
 - d) il preavviso di rigetto totale prot. n. 31787 del 28.07.2022 dell'istanza sopra riportata;

Preso atto che il termine di giorni dieci (a decorrere dal 28.07.2022 – data in cui è stato inviato a mezzo PEC il preavviso), previsto dalla normativa di riferimento (L. n. 241/90 e ss. mm. e ii.) affinché i professionisti interessati producessero le proprie osservazioni e/o documenti avverso il citato preavviso di rigetto totale dell'istanza in parola e le motivazioni dello stesso ivi indicate, è decorso e che agli atti, in merito non risulta prodotto alcunché;

Ritenuto di rigettare l'istanza in oggetto, per le motivazioni di fatto e di diritto esposte nel preavviso di cui alla precedente lettera d), motivazioni che quivi si intendono integralmente riportate e trascritte;

RILEVATA la propria competenza in materia

DETERMINA

- 1) di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa che quivi si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2) di rigettare l'istanza di cui in oggetto, per le motivazioni ampiamente esplicitate nella nota prot. n. 31787 del 28.07.2022, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di notificare il presente provvedimento all'Avv. Giuliano Agliata e all'Avv. Valerio Tallini;
- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.;
- 6) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Pullara.

Favara, 09.08.2022

Il Responsabile del Servizio n. 2
Affari Legali, Contratti e Procedimenti disciplinari
Giacinto Provenzano

Il Responsabile della P. O. n. 1
Area Affari Generali
Dott. Giuseppe Pullara



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 912

data 11.08.2022

P.O. 1 Area Affari Generali

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

n. 89

data 09.08.2022

OGGETTO	INCARICO DI DIFESA E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DEL COMUNE DI FAVARA NEL GIUDIZIO DI CUI AL RICORSO AVANTI AL TAR PER LA SICILIA - PA (PROT. N. 25512/20.06.2022) PER L'ANNULLAMENTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE N. 38 DEL 20.04.2022 PROPOSTO DA ICIEL DI IMBERGAMO ANTONIO E C. S.A.S. CONTRO COMUNE DI FAVARA - RIGETTO ISTANZA PROT. N. 31127 DEL 25.07.2022. - CIG: Z8936FFE0D.
----------------	---

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Alba Gerlando



Comune di Favara

Piazza Cavour - 92026 Favara (AG)
C. F. 80004120848 – P. I.V.A. 01855140842
tel. 0922 448111 – fax 0922 31664
P.O. n. 1 – Area Affari Generali
Servizio n. 2 – Affari Legali, Contratti
tel. 0922 448816

Prot. n. 31787

del 28.07.2022

Invio a mezzo PEC

All' Avv. Giuliano Agliata
Via G. Santacroce n. 79
NAPOLI

All' Avv. Valerio Tallini
Via Luigi Luciani n. 1
ROMA

Oggetto: Rif. PEC del 22.07.2022 (agli atti al prot. n. 31127/25.07.2022) dell'Avv. Giuliano Agliata inerente richiesta di ammissione propria offerta, revoca aggiudicazione e affidamento incarico di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel giudizio di cui al ricorso avanti al TAR per la Sicilia – PA (prot. n. 25512/20.06.2022) per l'annullamento del verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 38 del 20.04.2022 proposto da I.C.I.E.L. di Imbergamo Antonio e C. s.a.s. contro Comune di Favara – C.I.G.: Z8936FFE0D – **Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (ai sensi dell'art. 10 bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni).**

Vista la PEC del 22.07.2022 (acquisita al protocollo informatico del Comune di Favara al n. 31127 il 25.07.2022), con la quale l'Avv. Giuliano Agliata:

- ha richiesto a questo Ente l'ammissione della propria offerta, presentata in sede di gara (con PEC del 13.07.2022, ore 11,38, agli atti in pari data al prot. n. 29658) per l'affidamento dell'incarico di cui in oggetto;
- la revoca dell'aggiudicazione di detto incarico ad altro legale;
- l'affidamento di detto incarico in proprio favore (avendo offerto un maggiore ribasso, rispetto a quello di aggiudicazione e pari al 75% sull'importo posto a base di gara)

e ciò a seguito della PEC prot. n. 30933/22.07.2022, con la quale il Comune ha, tra l'altro, comunicato al medesimo Avv. Agliata l'intervenuta esclusione, giusta verbale del 21.07.2022, della citata offerta per le seguenti motivazioni:

in quanto pervenuta in modalità non conforme a quanto prescritto, a tale proposito, nella relativa lettera di invito nella quale è espressamente indicato che "l'offerta dovrà – a pena di esclusione - pervenire,omissis..... - in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura - inviato a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento, o Agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, all'Ufficio Protocollo del Comune di Favara -, recante all'esterno i dati identificativi del mittente (nominativo, indirizzo, recapito telefonico, e-mail e P.E.C.) ed indirizzato a: Comune di Favara – P.O. n. 1 Area Affari Generali - Piazza Cavour – 92026 FAVARA e recante sul frontespizio l'indicazione <<NON APRIRE - Gara delomissis >>";

Datto atto che detta esclusione è, pertanto, intervenuta in quanto l'offerta dell'Avv. Agliata è stata inviata a mezzo PEC e, pertanto, difformemente a quanto prescritto in merito dalla lettera di invito, secondo quanto meglio sopra riportato;

Dato atto che, con PEC prot. n. 31554 del 27.07.2022, si è provveduto - ai sensi degli artt. 7 e 8, Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii. - alla comunicazione alle SS.LL. dell'avvio del procedimento amministrativo avente ad oggetto la disamina della istanza prot. n. 31127 del 25.07.2022 sopra citata, ai fini della sua ammissione o rigetto;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali n. 752 dell'1.07.2022 del Registro Generale, con la quale, tra l'altro, è stato approvato lo schema di lettera di invito a presentare offerta ai fini dell'affidamento dell'incarico in oggetto;

Dato atto che la lettera di invito a presentare offerta, inoltrata all'Avv. Giuliano Agliata (giusta PEC prot. n. 27850 del 04.07.2022), è conforme al predetto schema, come d'altronde conformi allo stesso risultano essere anche le lettere inviate agli altri professionisti invitati (prot. nn. 27851, 27853, 27854 e 27856 del 04.07.2022);

Tenuto conto che tutte le lettere di invito sopra riportate – ivi compresa quella diretta all'Avv. Giuliano Agliata – riportano espressamente quanto testualmente di seguito trascritto:

La S.V. dovrà – **a pena di esclusione** - far pervenire, **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13.07.2022**, la Sua offerta – conforme al modello quivi allegato - in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura - inviato *a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento, o Agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano*, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, all'Ufficio Protocollo del Comune di Favara -, recante all'esterno i dati identificativi del mittente (nominativo, indirizzo, recapito telefonico, e-mail e P.E.C.) ed indirizzato a: **Comune di Favara – P.O. n. 1 Area Affari Generali - Piazza Cavour – 92026 FAVARA e recante sul frontespizio l'indicazione <<NON APRIRE - Gara del 13.07.2022 per Incarico di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel giudizio di cui al ricorso avanti al TAR per la Sicilia – PA (prot. n. 25512/20.06.2022) per l'annullamento del verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 38 del 20.04.2022 proposto da I.C.I.E.L. di Imbergamo Antonio e C. s.a.s. contro Comune di Favara – C.I.G.: Z8936FFE0D >>**;

Dato atto che l'affidamento dell'incarico in parola è stato, tra l'altro, disciplinato dalla lettera d'invito di che trattasi, precedentemente approvata con il provvedimento sopra riportato;

Rilevato, comunque, che la lettera d'invito mantiene il carattere normativo procedimentale di *lex specialis* e, pertanto, nella sua specifica funzione di atto di portata precettiva, non può essere derogata (Consiglio di Stato, sez. V, 02.02.2018 n. 693);

Dato atto, altresì, che l'incarico di cui al presente provvedimento ha per oggetto taluni dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), che lo stesso rientra, quindi, tra i contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del predetto D. Lgs. n. 50/2016 e che, pertanto, l'affidamento dello stesso, ai sensi dell'art. 4 e seguenti del medesimo decreto, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Precisato che i principi di imparzialità e parità di trattamento si attuano attraverso la predeterminazione di regole certe che disciplinino la partecipazione alla procedura di affidamento di tutti i concorrenti, regole che, nel caso in parola, sono state fissate, tra l'altro, dalla lettera di invito;

Considerato che, proprio nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento nei confronti di tutti i professionisti invitati – professionisti che erano stati chiaramente edotti sulle possibili modalità di invio della propria offerta economica – si è proceduto, nella seduta del 21.07.2022, alla esclusione dell'offerta dell'Avv. Giuliano Agliata per le motivazioni sopra riportate, giusta verbale di pari data;

Dato atto che tra dette modalità sono state chiaramente elencate quelle possibili e che tra le stesse non figura la Posta Elettronica Certificata, strumento che ai fini dell'invio dell'offerta in parola deve, pertanto, ritenersi - nel rispetto del principio di imparzialità e parità di trattamento – inammissibile, in quanto non espressamente previsto e/o consentito;

Dato atto che nella lettera di invito in parola dette modalità erano state espressamente prescritte **a pena di esclusione**;

Tenuto conto che, agli atti, non risulta che la lettera d'invito in parola sia stata contestata da alcuno dei professionisti invitati, né tantomeno impugnata nelle sedi giurisdizionali di

competenza e che, pertanto, l'esperimento della procedura di affidamento si è svolto in piena osservanza di quanto ivi stabilito;

Preso atto che l'Avv. Giuliano Agliata, nell'istanza in oggetto – a fondamento della scelta della PEC quale modalità o strumento di invio della propria offerta economica – ha asserito che, *“per pacifico orientamento giurisprudenziale, la PEC è forma di comunicazione equivalente alla raccomandata con ricevuta di ritorno”* e che *“il motivo di esclusione della propria offerta è, pertanto, illegittimo”*;

Ritenuto che detta equipollenza non possa essere applicabile alla fattispecie in parola, per tutte le motivazioni ampiamente anzidette, nonché in considerazione del fatto che l'offerta dell'Avv. Agliata, inviata a mezzo PEC - la cui lettura, peraltro, non era protetta nemmeno da sistemi di cifratura, codici o chiavi di sorta -, non ha consentito di osservare l'imprescindibile garanzia di segretezza dell'offerta medesima;

si comunica

-ai sensi degli art. 10 bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni-

per le motivazioni sopra esposte

che

a seguito delle risultanze dell'attività istruttoria - posta in essere ai fini dell'accoglimento o del rigetto della istanza in oggetto, previa disamina della stessa -

non è possibile accogliere detta istanza prot. n. 31127 del 25.07.2022, inviata a mezzo PEC del 24.07.2022.

La presente quale formale preavviso di rigetto dell'istanza in oggetto.

Entro il termine di giorni dieci dal ricevimento della presente comunicazione, le SS.LL. hanno il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da relativa documentazione.

La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della suddetta istanza, interrompe il termine di conclusione del procedimento di che trattasi.

Detto termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, o in mancanza dalla scadenza del termine di 10 giorni entro cui le stesse avrebbero potuto essere presentate.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni sarà data motivazione nel provvedimento finale.


Si rende noto che:

- a) l'Amministrazione competente è il Comune di Favara, C.F. 80004120848, con sede in Piazza Cavour – 92026 Favara (AG), indirizzo di posta elettronica certificata comune.favara@pec.it;
- b) l'oggetto del procedimento è la disamina dell'istanza prot. n. 31127 del 25.07.2022 meglio sopra citata, ai fini della sua ammissione o rigetto;
- c) l'ufficio competente per il procedimento è il Servizio Affari Legali e Contratti, sito in via Beneficenza Mendola, 94 – 92026 Favara (AG), tel. 0922 448818, e-mail giacinto.provenzano@comune.favara.ag.it, PEC po1@pec.comune.favara.ag.it, con i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- d) il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giuseppe Pullara, Responsabile della Posizione Organizzativa n. 1, denominata Area Affari Generali, del Comune di Favara;
- e) il presente procedimento amministrativo si concluderà entro giorni trenta dalla data dell'istanza indicata in oggetto, fatte salve le sospensioni del predetto termine previste dalla normativa di riferimento;

- f) l'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti è l'ufficio di cui alla precedente lettera c), con ricevimento del pubblico in ore e giorni ivi indicati.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio n. 2
Affari Legali, Contratti
Giacinto Provenzano



Il Responsabile della P.O. n. 1
Dott. Giuseppe Pullara